Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 dicembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 12 DICEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **« S.I.S.M.A. » Società Industrie Siderurgiche meccaniche e affini, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % (ex Società Metallurgica Ossolana) sorteggiate nella 18ª estrazione del 13 novembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Balestrini, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1947. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1947. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1947. — **« FELTCO » Società per azioni Italo-Britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1947. — **Pirelli - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Municipio di Napoli:** Debito unificato Città di Napoli - Errata-corrige. — **Municipio di Napoli:** Buoni e premio Città di Napoli - Errata-corrige. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. **1366.**

Modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, in materia di cessione di stipendi e di salari dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 7 del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dall'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, sono aggiunte le seguenti parole: « e per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-1943 ».

Art. 2.

All'art. 24 del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dall'art. 1, n. 6, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, è sostituito il seguente:

« L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA — TOGNI — TUPINI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1367.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 maggio 1909, n. 437;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Al secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, è sostituito il seguente:

« Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annunzio della perdita, dovrà rimanere esposto per un mese nell'aula del Tribunale o della Pretura e sull'albo del Comune del luogo in cui deve farsi il pagamento e, per tutto il termine nel decreto prefisso per le opposizioni, negli uffici dell'Istituto a cui fu fatta la denunzia. Lo stesso provvedimento sarà inoltre pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari, o nei giornali più diffusi del luogo ove la perdita è avvenuta, secondo che stabilirà il magistrato, per una sola volta quando trattasi di libretto il cui importo non superi le lire cinquemila, per due volte quando tale importo ecceda le lire cinquemila e non oltrepassi le lire diecimila, e per tre volte quando trattasi di maggiore somma, con un intervallo, in questi ultimi due casi, fra una pubblicazione e l'altra, non minore di trenta giorni ».

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto sopra indicato è sostituito il seguente:

« Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato di titoli non eccedenti le lire cinquemila saranno esenti da ogni tassa di bollo ».

Art. 3.

Gli Istituti di credito possono stabilire nei loro statuti che non sia richiesta la indicazione del numero del libretto perduto e possono anche stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati, quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cinquemila.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1368.

Modificazioni dell'art. 26 del testo della legge allegata al decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro (Tassa sulle convenzioni e anticipazioni contro deposito di pegno).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 26, primo comma, del testo della legge allegata al decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 26 del testo della legge allegata al decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni di anticipazione e sovvenzione fatte dai Monti di credito su pegno per somme inferiori a L. 3000 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1369.

Rinvio della prima estrazione dei premi relativi al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e del diritto di partecipazione ai premi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 8 dicembre 1946, n. 453;
Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La prima estrazione dei premi relativi al Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, fissata, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 8 dicembre 1946, n. 453, al 20 novembre 1947, è rinviata al 20 novembre 1948, e si esegue contemporaneamente alla seconda estrazione.

Art. 2.

Negli anni in cui si effettuano le operazioni di sorteggio dei premi, rimane sospesa, a datare dal 20 ottobre e sino al giorno di pubblicazione del bollettino ufficiale dei premi estratti, l'accettazione delle domande per ottenere il cambio dei titoli provvisori del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, coi titoli definitivi.

Le domande eventualmente pervenute od erroneamente accettate durante il periodo di sospensione, di cui al primo comma del presente articolo, si intendono presentate il giorno successivo a quello di cessazione della sospensione stessa.

I titoli definitivi consegnati in dipendenza di domande presentate o da considerarsi presentate, ai sensi del precedente comma, dopo le singole estrazioni, perdono ogni diritto ai premi loro attribuiti in estrazioni già effettuate.

Tali premi formano oggetto di una sesta estrazione, da eseguirsi il 20 novembre 1952, alla quale partecipano tutti i titoli del prestito.

I premi che in quest'ultima estrazione venissero attribuiti a titoli non ritirati sono devoluti allo Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed ha effetto dal 20 novembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1370.

Modificazioni di alcuni articoli dell'Ordinamento giudiziario, relativi alle promozioni in Corte di cassazione e in Corte di appello.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visti gli articoli 145, lettera *a*), 149, 152, 175 e 179 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 152 dell'ordinamento giudiziario è così modificato:

« Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonchè i primi pretori ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 175 dello stesso ordinamento è così modificato:

« Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio ».

Art. 3.

Fino a nuova disposizione il concorso per esame e per titoli, previsto dagli articoli 145, lettera *a*) e 149 del vigente ordinamento giudiziario, è soppresso, ed i posti ad esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli.

Il presente articolo si applica anche ai concorsi che avrebbero dovuto essere indetti, e non lo furono, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il periodo minimo di effettivo servizio nel grado, richiesto dall'art. 179 del vigente ordinamento giudiziario per la partecipazione al concorso per titoli per la promozione in Corte di cassazione, è elevato a sei anni.

Per i magistrati che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato diciassette anni di effettivo servizio in magistratura, o hanno già conseguito il grado quinto, rimane invariato il periodo minimo di cinque anni effettivi di servizio nel grado, già richiesto dal suindicato art. 179.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di indire un unico concorso per i posti di consigliere di Corte d'appello e gradi parificati che si rendono disponibili negli anni 1947 e 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1371.

Modificazioni al regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che reca norme circa l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvato con regio decreto 20 gennaio 1938, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1494, e successive modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1937, n. 2350, che detta norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza a scelta ordinaria al grado di capitano, maggiore e tenente colonnello;

Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che detta norme per l'esecuzione dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità urgente di modificare le norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 17 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567.

Al predetto regio decreto sono inoltre apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Alle proposte di avanzamento ai gradi di tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello, in servizio permanente, concorrono le autorità giudicatrici le quali esprimono:

un giudizio di primo grado;
un giudizio di secondo grado;

ed eventualmente

un giudizio di terzo grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

La procedura della classifica con assegnazione dei punti per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli è abrogata.

Per i colonnelli e per i generali non si fa luogo alla compilazione degli specchi di proposte di avanzamento.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale della Guardia di finanza, del Comandante in secondo, dei generali di brigata del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale ».

Art. 4.

La lettera *b*) dell'art. 11 è sostituita come segue:

« *b*) fuori organico, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che abbiano maggiore anzianità di grado ».

Art. 5.

Fino a quando non sarà entrata in vigore la nuova legge di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1947, la procedura per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore sarà effettuata senza sottoporre i capitani al corso valutativo di cui all'art. 18 del regio decreto 17 settembre 1940 n. 1567.

Art. 6.

E' abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1372.

Ruoli del personale del soppresso « Servizio speciale riservato ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 17;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 17, ed ad ogni altro effetto, la pianta organica del personale del cessato « Servizio speciale riservato » è quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Gli interpreti e gli ufficiali-stenografi di gruppo *B* del soppresso « Servizio speciale riservato » vengono inquadrati nel ruolo unico di gruppo *B* per anzianità di grado e, in caso di pari anzianità, intercalando un interprete ed un ufficiale-stenografo.

Art. 3.

I coadiutori interpreti, i coadiutori ufficiali ed i coadiutori elettrotecnici di gruppo *C* vengono inquadrati nel ruolo unico di gruppo *C* per anzianità di grado ed, in caso di pari anzianità, intercalando un coadiutore interprete, un coadiutore ufficiale ed un coadiutore elettrotecnico.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 51. — FRASCA

Pianta organica del personale del soppresso « Servizio speciale riservato »

GRUPPO A.

Grado		
5°	Capo servizio	1
6°	Dirigente di 1ª classe	3
7°	Dirigente di 2ª classe	3
8°	Dirigente di 3ª classe	4
9°	Vice dirigente principale	5
10° e 11°	Vice dirigente e vice dirigente aggiunto.	5
		21

GRUPPO *B*.

Grado		
7°	Ispettore ufficiale di 1ª classe e ispettore ufficiale di 1ª classe	11
8°	Ispettore interprete di 2ª classe e ispettore ufficiale di 2ª classe	29
9°	Interpreti principali e ufficiali principali	153
10° e 11°	Interpreti e interpreti aggiunti, ufficiali ed ufficiali aggiunti	261
		454

GRUPPO C.

Grado		
8°	Tecnico capo interprete, tecnico capo ufficiale, elettrotecnico capo	3
9°	Coadiutore interprete principale, coadiutore ufficiale principale e coadiutore elettrotecnico principale	16
10°	Primi coadiutori interpreti, primi coadiutori ufficiali e primi coadiutori elettrotecnici	62
11°	Coadiutori interpreti, coadiutori ufficiali, coadiutori elettrotecnici	
12°	Coadiutori interpreti aggiunti, coadiutori ufficiali aggiunti, coadiutori elettrotecnici aggiunti	
		81

PERSONALE SUBALTERNO.

Uscieri capi	N.	12
Uscieri	»	8
Inservienti	»	8
		28

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 giugno 1947, n. 1373.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia azienda agricola «Alberto Priora», con sede in Redavalle (Pavia).

N. 1373. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia azienda agricola « Alberto Priora », con sede nel comune di Redavalle (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1947

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pescara e nomina del commissario straordinario.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'Amministrazione comunale di Pescara sorse dalle elezioni amministrative del marzo 1946, con una compagine consiliare di 40 membri, di cui 12 democristiani, 11 socialisti, 6 comunisti, 5 repubblicani, 4 indipendenti e 2 qualunquisti.

La Giunta ed il sindaco, ben presto, deludendo le aspettative della maggior parte degli elettori, improntarono la loro opera a palesi principî di faziosità e di partigianeria, trascurando del tutto gli interessi della collettività e lo studio di quei problemi la cui soluzione si impone sollecita in una città come Pescara, tanto duramente provata dalla guerra.

Da una recente ispezione disposta da questo Ministero, è emersa l'azione completamente negativa di detta Amministrazione per assicurare al Comune i mezzi finanziari indispensabili per il funzionamento dei pubblici servizi. Occorre anzitutto premettere al riguardo che il bilancio preventivo del corrente esercizio, che avrebbe dovuto costituire la prima e maggiore cura dell'Amministrazione stessa, è stato deliberato dal Consiglio comunale solo il 29 agosto u. s. per modo che per ben otto mesi si è trascinata la gestione economico-finanziaria della civica azienda senza il freno e la guida costituita dal bilancio stesso.

Nonostante i rilievi mossi dalla Prefettura, la gestione dell'imposta di consumo è tenuta in economia, con un gettito annuo che si presume di 50 milioni, e quindi di gran lunga inferiore a quello che si sarebbe potuto ottenere con la gestione appaltata. Basti pensare che la ditta Trezza aveva già fatto pervenire al Comune una offerta per settanta milioni, somma che è da ritenersi che si sarebbe superata, ove l'appalto fosse stato aggiudicato a mezzo di pubblica gara.

Per l'imposta di famiglia, il cui gettito potrebbe fornire un altro cospicuo cespite del bilancio comunale, nulla di sostanziale si è finora raggiunto, malgrado siano di già decorsi due terzi dell'esercizio.

Il gettito di tale tributo, che nel bilancio è previsto per 10 milioni di dubbia realizzazione, avrebbe potuto essere per lo meno di 30 milioni, se il tributo stesso fosse stato applicato con criterio di maggior rigore.

Tale grave disfunzionamento del più importante settore dei servizi comunali è imputabile anche al fatto che ad esso è preposto un personale non sufficientemente preparato ed idoneo sul quale non viene esercitato alcun controllo da parte dell'Amministrazione e che perciò non cura sufficientemente l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Dalla ispezione in parola è, difatti, risultato che, nel campo delle imposte di consumo, non sono stati decisi ricorsi pendenti per importo di L. 2.000.000 e che ben quattrocento ricorsi vari contro tasse comunali relativi agli anni 1945-1946-1947, sono ancora giacenti.

Ciò dipende sopratutto dal fatto che l'Amministrazione, in materia di personale, si è limitata finora ad immettere elementi di scarsa capacità se non addirittura inutili, allo scopo unico di aiutare parentele bisognose e di favorire elementi di determinati partiti politici.

Ed il sindaco stesso non ha esitato ad assumere due suoi cognati, uno in qualità di usciere ed uno in qualità di operaio, nonchè il proprio suocero. Egualmente tra gli uscieri sono stati assunti uno zio di un consigliere ed un cognato di un altro consigliere.

Il servizio della nettezza urbana, particolarmente delicato, ed importante in un Comune stazione di cura e soggiorno, è stato affidato alla locale Cooperativa « Matteotti », nella quale, più o meno direttamente, sono o sono stati interessati diversi componenti del Consiglio comunale. E ciò pur essendo la predetta Cooperativa del tutto sprovvista dell'attrezzatura necessaria, che in parte le è stata procurata in seguito alla requisizione di una quota parte di materiale e pur essendovi una precedente deliberazione consiliare, con cui il servizio, in via provvisoria, veniva affidato ad una ditta idonea. La gestione, sulla quale non si effettua alcun controllo, costa al Comune ben 20.000.000.

Dall'ispezione di cui sopra è cenno sono emersi numerosi atti di partigianeria tra cui sono degni di particolare rilievo i seguenti:

1) dovendo delegare, per la frazione Caprara, le funzioni di ufficiale di stato civile, il sindaco, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 154 della legge comunale e provinciale 1915, ha designato persona estranea al Consiglio comunale invece di uno dei due consiglieri che risiedono nella frazione, in quanto questi sono di partito avverso al suo;

2) per l'incarico della tenuta dei registri dello stato civile, nella stessa frazione Caprara, tra i diversi aspiranti è stato preferito proprio quello che dà minori garanzie di capacità, come ha rilevato la stessa Arma dei carabinieri;

3) per la supplenza temporanea di un sanitario è stato prescelto il concorrente che risultò ultimo classificato nella graduatoria.

Non meno gravi sono le irregolarità riscontrate, in sede ispettiva, in altri importanti rami di servizio:

1) non si chiede il prescritto parere dell'Ufficio sanitario per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti di bevande;

2) in una controversia per requisizione di un alloggio ai danni di tale Santurbano Margherita, nata a Pescara e rimpatriata nel 1943, un assessore sostenne le ragioni di tale Mastromatteo, a favore del quale l'alloggio della Santurbano venne requisito, senza un effettivo bisogno. In tale occasione nell'Ufficio anagrafe veniva accertata la scomparsa di un cartellino anagrafico che sarebbe stato di capitale importanza per la Santurbano agli effetti della dimostrazione della sua inscrizione in quei registri, cartellino che venne ritrovato solo dopo un reiterato intervento della Questura.

Sempre in tale occasione la Giunta provinciale amministrativa dovette intervenire per rilasciare alla predetta un certificato che dal Comune non aveva potuto ottenere;

3) a seguito di un'ispezione disposta dal prefetto sul funzionamento del Comitato comunale dell'U.N.R.R.A. e dei servizi della cucina centrale, dipendente dal detto Comitato, la Prefettura invitava il sindaco a sostituire, nelle funzioni di suo delegato presso il predetto Comitato, l'assessore Curti, che deve rendere conto delle gestioni dei fondi del Comitato comunale U.N.R.R.A., il cui operato era sfavorevolmente commentato dall'opinione pubblica. Nonostante tali circostanze l'invito del prefetto non ha avuto seguito;

4) in condizioni analoghe si trova l'assessore Di Silvestri, che deve rendere conto di una gestione « carni » effettuata di sua iniziativa dal Comune e, per la quale, egli finora si è limitato a presentare un sommario conto di cassa;

5) nonostante l'evidente incompatibilità, il consigliere comunale Renzetti è stato nominato direttore della gestione U.N. R.R.A. con un adeguato stipendio mensile.

Ispirata così apertamente e decisamente ad uno spirito di parte, l'attività dell'Amministrazione comunale di Pescara si svolge oggi fra l'indifferenza e la sfiducia del pubblico, il quale anche non ignora che taluni di detti amministratori in precedenti gestioni hanno dato luogo a non ingiustificati commenti.

Infatti, la più volte citata ispezione ha accertato che due degli attuali consiglieri comunali si sono resi responsabili di gravi abusi nell'amministrazione dell'ospedale civile, di cui in precedenza erano amministratori.

Pertanto, per la conveniente tutela degli interessi di tutta la popolazione e per la risoluzione dei gravi e complessi problemi che nell'interesse generale, la civica Amministrazione deve affrontare, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, allo scioglimento del Consiglio comunale, la cui ulteriore permanenza in carica potrebbe essere enormemente pregiudizievole per la civica azienda, provocando così eventuali turbamenti dell'ordine pubblico.

In tali sensi si è anche espresso il Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 ottobre scorso.

In conformità del parere dell'autorevole Consesso è stato quindi predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.I. e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona dell'ex prefetto, dott. Sebastiano Sacchetti.

Roma, addì 26 novembre 1947

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 ottobre c. a.;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pescara è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Sacchetti, ex prefetto, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

SCELBA

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4124 del 2 giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Ada Palmucci in Francisci il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Monte del Lago numeri 10, 20, 22, 27, 30, 34, 53, 55, 59, 62, 64, 66, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 92, 94, 96, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 120 e 121 e nei porti della posta di Torricella nn. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 31, 34, 37, 40, 48, 50, 56, 57, 61;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi la stessa signora Ada Palmucci in Francisci, ad eccezione del porto della posta di Monte del Lago n. 30 per il quale non è stata fornita dalla interessata la prova del diritto al possesso;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4124 del 2 giugno 1920, è riconosciuto a favore della signora Ada Palmucci in Francisci il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Monte del Lago numeri 10, 20, 22, 27, 34, 53, 55, 59, 62, 64, 66, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 92, 94, 96, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, e nei porti della posta di Torricella numeri 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 31, 34, 37, 40, 48, 50, 56, 57, 61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 23, foglio n. 253.

(5109)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1947.

Modificazione del decreto Ministeriale 1° agosto 1947, relativo alla fusione del Banco di Imperia Biancheri & C. di Bordighera e della ditta A. Pedemonte & C. di San Remo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947, relativo alla fusione fra la società in nome collettivo Banco di Imperia Biancheri & C., con sede in Bordighera, e la ditta A. Pedemonte & C., società in nome collettivo con sede in San Remo, secondo le modalità e condizioni specificate nelle deliberazioni adottate in data 24 aprile 1947 dai rispettivi organi amministrativi;

Ritenuto che occorre rettificare l'art. 2 del suindicato decreto Ministeriale;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 1° agosto 1947 citato nelle premesse è modificato come segue:

« L'azienda risultante dalla fusione assumerà la denominazione di « Banco di Imperia Biancheri & C. Società in nome collettivo », con sede legale in Bordighera e filiale in San Remo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(5117)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Compagnia dei lavoratori portuali di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 17 gennaio 1947, con il quale il sig. Nardi Maruzzo fu Dante, residente a Livorno, è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Livorno;

Visto il decreto interministeriale in data 29 luglio 1947, con il quale i poteri conferiti a detto commissario sono stati prorogati di mesi tre a decorrere dal 1° agosto 1947;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente, per un breve termine, la gestione commissariale della Compagnia suddetta, allo scopo di consentire l'ultimazione dell'opera iniziata per il suo riordinamento;

Decreta:

Articolo unico.

I poteri conferiti al sig. Nardi Maruzzo fu Dante, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Livorno, sono prorogati di mesi uno a decorrere dal 1° novembre 1947.

Roma, addì 29 ottobre 1947

Il Ministro per la marina mercantile
Cappa

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Fanfani

(5174)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1947.

Sostituzione del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 25 agosto 1945, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa nella persona del signor Raffaele Micheletti;

Considerato che il predetto signor Micheletti ha rassegnato le dimissioni dalla carica come rilevasi dalla comunicazione n. 3041 del 16 ottobre 1947 del Prefetto di quella provincia;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto signor Micheletti:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Henri Braccitorsi è nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa in sostituzione del signor Raffaele Micheletti.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
Togni

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Segni

(5025)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1947.

Proroga dei poteri conferiti al Commissario straordinario della Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 8 febbraio 1947, con il quale l'ing. Franco Tortorelli è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli;

Visto il decreto interministeriale in data 10 agosto 1947, con il quale i poteri di detto commissario sono stati prorogati di mesi tre a decorrere dal 12 agosto 1947;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente, per un breve termine, la gestione commissariale della Compagnia suddetta, allo scopo di consentire l'ultimazione dell'opera iniziata per il suo riordinamento:

Decreta:

Articolo unico.

I poteri conferiti all'ing. Franco Tortorelli, quale commissario straordinario della Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli, sono prorogati fino al 18 dicembre 1947.

Roma, addì 10 novembre 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1947.
Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1946, col quale il dott. Giuseppe Caron è stato nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso;

Vista la lettera del 2 febbraio 1947, n. 596/B, con la quale il Prefetto di Treviso ha informato che il predetto dott. Caron in unione ai componenti la Giunta camerale, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dal presidente e dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caron. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera predetta.

Roma, addì 15 novembre 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(5023)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1947.
Proroga del termine previsto per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i propri decreti n. 1019 del 30 novembre 1945, con il quale veniva nominata una Commissione di studio per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato, e n. 2344 del 31 ottobre 1946, con il quale il termine entro il quale la Commissione predetta avrebbe dovuto terminare i suoi lavori e rassegnare le relative conclusioni veniva prorogato al 15 ottobre 1947;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine predetto;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1 del proprio decreto 31 ottobre 1946, n. 2344, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(5170)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1947.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Latina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1944, con il quale gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Latina, sono stati sciolti e l'avvocato Gaetano Aiuti è stato nominato commissario straordinario della Cassa stessa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Aiuti fu Lorenzo e l'avv. Giulio Gatti fu Roberto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Latina, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1947.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1947, con il quale la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, disposta ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, è stata sostituita con quella di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed il cav. uff. dott. Giuseppe De Liguori è stato confermato commissario straordinario della Cassa stessa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori ing. Alberto Celli fu Felice e comm. rag. Nino Medioli fu Amos sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(5136)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Scioglimento della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 17 luglio 1947, con il quale fu ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, e alla nomina del sig. Giuseppe De Michelis a commissario della cooperativa stessa;

Vista la relazione in data 25 ottobre 1947, con la quale il commissario, in considerazione che la cooperativa non è più in condizioni di raggiungere gli scopi sociali per cui era stata costituita, prospetta l'opportunità che si proceda allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società stessa e alla nomina del liquidatore;

Visto il parere e la designazione del suddetto Prefetto espressi con nota in data 21 novembre 1947;

Ritenuta la necessità di procedere nel senso richiesto;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, costituita con rogito in data 15 maggio 1945 per notaio Francesco Giuseppe Corsico di Novara, è sciolta a partire dal 17 novembre 1947.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe De Michelis è nominato, a norma di legge, liquidatore della predetta cooperativa, con l'incarico di provvedere alle operazioni di liquidazione dell'ente.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 1° dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5111)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Sostituzione di membri del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1946, col quale veniva nominato il Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione generale italiana del lavoro dei signori dott. Enzo Della Chiesa e Rossi Federico in sostituzione dei signori Chiari Arturo e Pinna Mario;

Vista la designazione della Confederazione generale dell'industria italiana del sig. prof. avv. Francesco Loriga in sostituzione dell'avv. Enzo Boccardi;

Ritenuta la necessità di procedere alle dette sostituzioni;

Decreta:

Sono nominati membri del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:

Della Chiesa dott. Enzo, in sostituzione del sig. Chiari Arturo;

Rossi Federico, in sostituzione del sig. Pinna Mario;

Loriga avv. prof. Francesco, in sostituzione dell'avv. Renzo Boccardi.

Roma, addì 1° dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5135)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Costituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Modena è ricostituita come segue:

Mucchi Cesare, Righi Francesco, Zanasi Ormas, Malagoli Bruno, Gnudi Vincenzo, in rappresentanza degli industriali;

Boccolari Arrigo, Vandelli Carlo, Annovi Giuseppe, Sacchi Giuseppe, Bolzoni Carlo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 1° dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5165)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936 che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943, 29 gennaio 1945, 18 dicembre 1945 e 19 luglio 1947 che variano il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di modificare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 12 dicembre 1947, il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) cartine:

liscie, da centesimi 35 a centesimi 45 il foglietto;

gommate, da centesimi 37,5 a centesimi 47,5 il foglietto;

b) tubetti pressati, da centesimi 50 a centesimi 66 per tubetto.

Tipo marca:

c) cartine liscie o gommate, da centesimi 45 a centesimi 57,5 il foglietto;

d) tubetti con bocchino, da centesimi 75 a centesimi 100 per tubetto;

e) tubetti con filtro, da centesimi 80 a centesimi 105 per tubetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 dicembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1947
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 337. — EMANUELE

(5177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel comunicato riguardante le *Quotazioni medie mensili* valide dal 3 al 31 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 dicembre c. a., pag. 3618, l'escudo portoghese deve leggersi 24,05 anzichè 24,25.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Disposizione relativa ai prezzi della pastina glutinata, della pasta integrata, degli altri prodotti dietetici e degli amidi

Per delega del Comitato interministeriale dei prezzi ed in conformità delle determinazioni adottate dal medesimo nella riunione del 10 novembre 1947, si stabiliscono i seguenti prezzi per la pastina glutinata, per la pasta integrata, per gli altri prodotti dietetici e per gli amidi:

1) pastina glutinata al 21 % di sostanze proteiche, in confezioni non superiori a gr. 250, L. 15.050 al q.le;

2) pasta naturalmente e chimicamente integrata, in confezioni non superiori a gr. 200, L. 21.600 al q.le;

3) crema e semolino di riso, in confezioni non superiori a gr. 250, L. 12.900 al q.le;

4) crema e semolino di orzo e di segale, in confezioni non superiori a gr. 250, L. 13.550 al q.le;

5) fette biscottate e grissini dietetici integrati per la puerizia e speciali regimi alimentari, in confezioni non superiori a gr. 250, L. 24.100 al q.le;

6) grissini dietetici glutinati al 35 % per diabetici, in confezioni non superiori a gr. 250, L. 16.300 al q.le;

7) amido fino, L. 18.000 al q.le;

8) amido grezzo, L. 11.000 al q.le;

9) amidone, L. 9.000 al q.le.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa su veicolo franco stabilimento di produzione, imballaggio compreso, fatta eccezione per i grissini dietetici al 35 % di glutine, per l'amido fino, per l'amido grezzo e per l'amidone, per i quali l'imballaggio deve essere fatturato a parte o fornito dal compratore, a scelta di quest'ultimo. Per i prodotti indicati nei precedenti punti da 1) a 5) il compratore ha facoltà di ritirare i prodotti stessi non imballati alla produzione oppure fornendo imballaggi propri; il compratore che si avvalga di tale facoltà ha diritto ad uno sconto pari a L. 12 al kg. sul prezzo di vendita alla produzione del prodotto imballato.

I prezzi alla produzione si intendono per vendite al dettagliante anche nel caso di intervento delle funzioni del grossista, che sarà compensato a parte dal produttore per la sua prestazione e per l'importo della imposta generale sull'entrata per un passaggio in più.

Rimangono invariate le disposizioni circa le confezioni che, a cura del produttore, devono recare, in maniera ben visibile, la denominazione ed il quantitativo netto di merce contenuta nel pacchetto o sacchetto.

I prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati, nelle singole provincie, dai Comitati provinciali dei prezzi, in base alle vigenti disposizioni.

Roma, addì 5 dicembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(5178)

Disposizione relativa ai prezzi del riso di produzione 1947

Per delega del Comitato interministeriale dei prezzi ed in conformità delle determinazioni adottate dal medesimo nella riunione del 10 ottobre 1947, si dispone quanto appresso in merito ai prezzi del riso di produzione 1947.

1. — I prezzi di cessione del risone da ente ammassatore all'industria sono i seguenti:
comune: L. 5905,15 al quintale;
semifino: L. 6305,55 al quintale;
fino: L. 7428,75 al quintale;
superfino: L. 7870,75 al quintale.

I prezzi si intendono per merce insaccata in tele del compratore, posta su veicolo franco magazzino del produttore o dell'ente ammassatore, e sono comprensivi, oltre che dell'imposta generale sull'entrata, dei seguenti oneri:

a) L. 200 al quintale per quota rendiconto spese di ammasso;

b) L. 25 al quintale per quota prudenziale di accantonamento per spese impreviste di ammasso con riserva di rendiconto;

c) L. 50 al quintale per diritto di contratto Ente Nazionale Risi;

d) L. 3 al quintale per contributo a favore del canale di irrigazione « Regina Elena »

2. — I prezzi del risone reso franco stabilimento industriale sono i seguenti:
comune: L. 6005,15 al quintale;
semifino: L. 6405,55 al quintale;
fino: L. 7528,75 al quintale;
superfino: L. 7970,75 al quintale.

I prezzi sono comprensivi delle seguenti quote:

a) L. 65 al quintale per spese di trasporto del risone dal magazzino del produttore o dell'ente ammassatore;

b) L. 10 al quintale per maggiori spese di trasporto del risone nelle provincie di Bologna, Rovigo, Verona, Ferrara e Ravenna da riscuotere a cura dell'Ente Nazionale Risi su tutto il risone lavorato sia dalle riserie industriali che dalle pilerie agricole e da versarsi ad apposita Cassa conguaglio che sarà costituita con norme da emanare;

c) L. 25 al quintale per deperimento ed ammortamento tele, per insacco risone e per spaghi.

3. — I dati di lavorazione industriale sono i seguenti:
comune: L. 370 al quintale;
semifino: L. 420 al quintale;
fino: L. 430 al quintale;
superfino: L. 430 al quintale.

4. — Le rese sono fissate come segue:

riso: comune, kg. 64; semifino, kg. 60; fino, kg. 54; superfino, kg. 49;

corpetto: comune, kg. 2; semifino, kg. 2; fino, kg. 3; superfino, kg. 4;

mezzagrana: comune, kg. 3; semifino, kg. 4; fino kg. 5; superfino, kg. 6;

risina: comune, kg. 1; semifino, kg. 1; fino, kg. 2; superfino, kg. 4;

granaverde: comune, kg. 1; semifino, kg. 1; fino, kg. 2; superfino, kg. 3;

farinaccio: comune, kg. 2; semifino, kg. 2; fino kg. 2; superfino, kg. 2;

pula: comune, kg. 6; semifino, kg. 6; fino, kg. 7; superfino, kg. 7;

gemma: comune, kg. 1; semifino, kg. 1; fino, kg. 1; superfino, kg. 1;

lolla: comune, kg. 19; semifino, kg. 22; fino kg. 23; superfino, kg. 23;

5. — I prezzi dei sottoprodotti sono i seguenti:
corpetto: L. 4350 a quintale netto;
mezzagrana: L. 4350 a quintale netto;
risina: L. 4350 a quintale netto;
granaverde: L. 4300 a quintale netto;
farinaccio: L. 4000 a quintale netto;
pula: L. 3000 a quintale netto;
gemma: L. 5000 a quintale netto.

I prezzi si intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione a scelta dell'acquirente, in tele del compratore.

Il prezzo della lolla è fissato in L. 250 al quintale netto, per merce nuda, alla produzione.

A compenso delle spese di insacco in tele del compratore, spaghi, legatura e messa su mezzo di trasporto, è fissata, sugli indicati prezzi dei sottoprodotti, una quota di maggiorazione di L. 22,50 al quintale.

6. — I prezzi di cessione del riso da parte dell'industria sono i seguenti:
comune: L. 8958 al quintale;
semifino: L. 10.218 al quintale;
fino: L. 13.067 al quintale;
superfino: L. 14.857 al quintale.

I prezzi si intendono per merce resa, insaccata in tele del compratore, su ciglio mezzo di trasporto, franco riseria e sono comprensivi delle seguenti quote:

a) L. 5 al quintale per compenso spese di consegna del riso insaccato franco riseria su ciglio mezzo di trasporto;

b) L. 25 al quintale per contributo a favore dell'Ufficio distribuzione presso l'Ente Nazionale Risi, compreso il compenso agli agenti mediatori per i servizi inerenti la distribuzione.

Qualora il compratore non fornisca le tele, queste verranno acquistate dal venditore su richiesta dell'acquirente e fatturate al costo.

Per i risi comuni, fini e superfini con trattamento « avorio » valgono i suindicati prezzi maggiorati di L. 280 al quintale.

7. — I prezzi del riso per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati, nelle singole provincie, dai rispettivi Comitati provinciali dei prezzi secondo le disposizioni vigenti.

Roma, addì 4 dicembre 1947

(5179) *L'Alto Commissario*: RONCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) di un mutuo di L. 10.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5180)

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Genova è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3361 del 18 novembre 1947; importo L. 115.726.560.

(5181)

Autorizzazione al comune di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bolzano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 ottobre 1947, n. 2935; importo L. 57.460.000.

(5173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 73 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Naz. 4,50 %	11777	Istituto educativo di S. Sebastiano, Panicale (Perugia)	22,50
P. Naz. 5 %	39234	Come sopra	80 —
P. R. 3,50 % (1934)	78978	Bevilacqua Teresina di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nicastro (Catanzaro)	700 —
Id.	197527	Bevilacqua Teresina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Morelli Concetta fu Ferdinando, vedova di Bevilacqua Emilio, dom. in Nicastro (Catanzaro)	1.050 —
Id.	296307 (nuda proprietà)	Prato Renato di Arnaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Perugia, con usufrutto a Prato Arnaldo di Giovanni	700 —
Id.	474425 (c. s.)	Come sopra	700 —
Id.	436942	Francia Russo fu Enrico, dom. a Fivizzano (Massa Carrara), ipotecata	35 —
Id.	521875 (nuda proprietà)	Widmer Adele fu Federico ved. Lucchini, dom. a Milano, con usufrutto a Oldani Angelo-Giovanni fu Luigi, dom. a Milano	1.050 —
Id.	356602	De Paula Almerinda di Eduardo moglie di De Rosatis Mario fu Francescantonio, dom. a Morra Irpino (Avellino), vincolata	2.100 —
Id.	506571	Della Torre Gian Giacomo fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Piccinelli Giuditta vedova Della Torre, dom. a Trescore Balucario (Bergamo)	210 —
Rendita 5 % (1935)	31709	Come sopra	1.535 —
Id.	172139	Origo Emilio Gianfranco fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Podestà Guglielmina fu Felicce vedova Origo, dom. a Genova	1.605 —
Id.	172141	Come sopra	980 —
Rendita 5 %	176335	De Longis Fulvio Ugo fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Parisella Rosa	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	773604 (nuda proprietà)	Figli nascituri di Berlingieri Roberto fu Federico, domiciliato in Napoli, con usufrutto a Berlingieri Roberto	3.360 —
P. R. 3,50 % (1934)	35237 (c. s.)	Come sopra	3.318 —
Id.	251708	Fondazione Associazione nazionale artiglieria da montagna, Sezione di Torino	350 —
Rendita 5 %	145570	Fondazione Artiglieri alpini del gruppo Susa caduti per la conquista dell'Impero	450 —
Cons. 3,50 % (1906)	189780	Cappella della Madonna della Misericordia, in Pacentro	122,50
Id.	524161	Opera pia Monte di pietà, in Pacentro	122,50
Id.	665196	Come sopra	105 —
Id.	712094	Come sopra	70 —
Id.	405839	Congregazione di carità di Pacentro	1.575 —
Id.	123435	Cappella della Madonna delle Grazie, in Pacentro	45,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	49670	Monte dei pegni sotto il titolo di San Leopardo e San Giuseppe del comune di Pacentro	217 —
Id.	283049	Asilo d'infanzia del comune di Pacentro	3,50
Id.	130784	Cappella del 3° Ordine, in Pacentro	14 —
P. R. 3,50 % (1934	3392	Opera pia Madonna della Misericordia, in Pacentro	38,50
Id.	3391	Opera pia Terz'Ordine, Pacentro	17,50
Cons. 3,50 % (1902)	13744	Opera pia Madonna della Misericordia, in Pacentro	70 —
Id.	13745	O. P. Monte dei pegni, in Pacentro	339,50
Id.	13746	O. P. San Marco Evangelista, in Pacentro	31,50
Id.	13747	O. P. Terz'Ordine, in Pacentro	21 —
Id.	18436	Come sopra	21 —
Id.	18437	Come sopra	28 —
Id.	18438	Opera pia Madonna della Misericordia, in Pacentro	17,50
Cons. 4,50 %	23897	Asilo infantile del comune di Pacentro	21 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il direttore generale: De Liguoro

(5143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 novembre 1947 - N. 219

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	59,80
Id. 5 % 1935	81,80
Redimibile 3,50 % 1934	69,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,075
Id. 5 % 1936	82,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,775
Id. 5 % convertiti 1951	95,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il sig. Passerò Giovanni fu Elia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
Menichella

(5140)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 18 aprile 1946, con il quale il dott. Luigi Mondini è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, in sostituzione del dimissionario conte avv. Filippo Maria Marenzi;

Visto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato del credito in data 1° agosto 1943, con il quale il prof. ragionier Manfredo De Paolis è stato nominato vice presidente della suddetta azienda;

Considerato che il dott. Mondini è scaduto di carica nei termini previsti nell'art. 8 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, e che il prof. De Paolis è pure scaduto per compiuto periodo;

Dispone:

I signori dott. Luigi Mondini e prof. rag. Manfredo De Paolis sono confermati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5141)

Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campolattaro (Benevento) e di Marsicovetere (Potenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Vincenzo Denza di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento).

Il sig. Nicola De Durante fu Francescantonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marsicovetere (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5142)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Inefficacia del decreto Ministeriale 24 luglio 1943, n. 45257, e revoca del concorso a undici posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, con il quale venne indetto, fra gli altri, un concorso per titoli a undici posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, n. 45257, registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1943, registro n. 19 Finanze, foglio n. 363, col quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Considerato che, in relazione alla situazione politica della epoca, hanno concorso alla disamina dei titoli dei concorrenti, criteri non più consentiti dalle vigenti disposizioni;

Considerato che i fascicoli personali dei concorrenti asportati ed inviati al Nord dal sedicente Ministero repubblicano non sono stati più restituiti nè rinvenuti;

Riconosciuta per quanto sopra detto la necessità di revocare il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, avanti citato, nella sola parte riguardante il concorso a undici posti di inserviente in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione e dichiarare conseguentemente inefficace il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, con il quale si approva la relativa graduatoria;

Decreta:

E' revocato il predetto decreto Ministeriale 24 luglio 1943, n. 45257.

Il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, citato nelle premesse è revocato nella sola parte riguardante il concorso a undici posti di inserviente in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1947
Registro Finanze n. 13, foglio n. 178. — LESEN

(5163)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.